

Verbale del Consiglio Accademico n. 3 del 15/01/2026, a.a. 2025/26

Il giorno 15 gennaio 2026 alle ore 12:30 si è riunito il Consiglio Accademico in modalità mista – in presenza presso la sala riunioni e telematica attraverso piattaforma Zoom, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica approvazione verbale della seduta del CA 02 a.a. 2025/26;**
- 2) Ratifica approvazione delibere d'urgenza o adottate per via telematica;**
- 3) Richieste degli studenti;**
- 4) Accredittamento e/o modifiche ordinamenti didattici: circolare MUR prot. 26026 del 19/12/2025;**
- 5) Titolo condiviso con Suzhou University of Science and Technology;**
- 6) Convenzione con Music Center Academy di Meda;**
- 7) Comunicazioni del Direttore;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Direttore, M.o Vittorio Zago e i Consiglieri, Maestri: Domenico Innominato, Walter Prati, Fulvio Clementi.

Sono collegati per via telematica i Consiglieri, Maestri: Walter Rocco, Daniele Boggi, Luca Moretti, Antonio Eros Negri e la segretaria verbalizzante Katia Comunetti

Risulta assente il Maestro Marcoemilio Camera

Presiede il Direttore, M.o Vittorio Zago, verbalizza il M.o Katia Comunetti (Funzionaria di area III Coordinatrice della Didattica).

Dopo aver verificato il numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si conviene di procedere con una diversa successione nella trattazione dei punti all'ordine del giorno per in attesa del collegamento del M.o Camera.

5) Titolo condiviso con Suzhou University of Science and Technology;

Il Direttore illustra i testi aggiornati della convenzione con la Suzhou University of Science and Technology, modificati a seguito delle osservazioni emerse nella seduta precedente.

Viene descritta l'articolazione del progetto, di durata quinquennale, che prevede lo svolgimento del primo triennio presso l'istituzione partner e l'avvio delle ammissioni al Conservatorio di Como dal quarto anno. Si specifica che per i primi tre anni non è prevista la presenza di studenti presso la sede italiana; l'impegno dell'Istituto riguarda esclusivamente l'individuazione di alcuni docenti supervisori e la definizione delle linee organizzative e di coordinamento, anche per le sessioni d'esame.

L'accordo conferma il rilascio del doppio titolo: in musicologia per l'istituzione partner e in canto per il Conservatorio (in questa fase iniziale, il progetto è limitato al corso di canto).

Sotto il profilo economico, il Direttore riferisce che gli studenti ammessi a Como sono tenuti alla contribuzione prevista per l'intero triennio. La remunerazione del docente supervisore resta a carico dell'istituzione cinese, senza oneri per il Conservatorio.

A seguito di richieste di chiarimento, si specifica che la responsabilità del progetto rimane in capo alla Direzione in carica, con facoltà di delega; si conviene di non indicare nominativi ma di fare riferimento alle funzioni previste.

Il Consiglio concorda di uniformare la durata della convenzione a cinque anni in tutti i documenti, prevedendo il rinnovo automatico per un ulteriore quinquennio in assenza di disdetta. Il Direttore viene incaricato di verificare con l'istituzione partner il numero complessivo degli studenti coinvolti, al fine di chiarire il dato numerico rispetto alla dicitura in bozza che indica l'ammissione di "cinque (5) coorti di studenti per il periodo 2026-2031".

Si giunge pertanto alla

DELIBERA n. 18 del 15/01/2026

Il Consiglio Accademico, esaminata la documentazione e sulla base di quanto esposto dal Direttore, approva la convenzione di collaborazione con la Suzhou University of Science and Technology (che consta di due testi in Allegato 1)

4) Accreditamento e/o modifiche ordinamenti didattici: circolare MUR prot. 26026 del 19/12/2025;

Alle ore 13:00 si collega il Maestro Marcoemilio Camera; egli risulta pertanto presente a decorrere da questo punto in poi.

Il Direttore comunica la ricezione della circolare ministeriale MUR prot. n. 26016 del 19/12/2025, recante le indicazioni operative per l'approvazione e la modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello per l'A.A. 2026-2027. Si constata che l'unica richiesta di accreditamento che l'Istituto potrebbe avanzare riguarderebbe il Biennio di Eufonio; tuttavia, a seguito di approfondimento, il Consiglio rileva che non è possibile procedere con l'istanza prima che il Triennio corrispondente sia attivo da almeno tre anni. Poiché il corso di primo livello risulta attualmente al secondo anno di attivazione (rif. prot. n. 741 del 04/06/2024), la richiesta di accreditamento del Biennio è necessariamente posticipata all'anno successivo.

1) Ratifica approvazione verbale della seduta del CA 02 a.a. 2025/26;

È ratificata l'approvazione del verbale del Consiglio Accademico n. 02 del giorno 19 dicembre 2025.

2) Ratifica approvazione delibere d'urgenza o adottate per via telematica;

Non sono presenti delibere d'urgenza o adottate per via telematica.

3) Richieste degli studenti;

Non sono presentate richieste dagli studenti e non sono state ricevute richieste alla Direzione.

Il Direttore comunica che, allo stato attuale, gli organi di rappresentanza studentesca sono in fase di rinnovo. Riferisce inoltre che le elezioni per l'anno accademico 2025/2026 si svolgeranno nel mese di gennaio, prevedendo pertanto la partecipazione dei rappresentanti degli studenti a decorrere dalla prossima seduta del Consiglio Accademico.

6) Convenzione con Music Center Academy di Meda;

Il Direttore illustra la proposta di convenzione con la Music Center Academy di Meda, istituzione che conta circa 170 studenti e manifesta un forte interesse a uniformare i propri percorsi formativi ai requisiti necessari per l'ammissione ai corsi accademici.

Viene riferito che la struttura, pur gestendo attività di carattere amatoriale, intende investire nello sviluppo di un settore professionale volto a garantire una preparazione adeguata al superamento degli esami presso il Conservatorio di Como. Si specifica che i programmi didattici relativi alle certificazioni saranno definiti attraverso un confronto diretto con i coordinatori di dipartimento del Conservatorio, al fine di concordare i contenuti delle singole discipline.

Si giunge pertanto alla

DELIBERA n. 19 del 15/01/2026

Il Consiglio Accademico, valutata l'opportunità di avviare una collaborazione volta alla formazione propedeutica e di base, approva la stipula della convenzione con la Music Center Academy di Meda. Il Consiglio dà mandato alla Direzione per il coordinamento dei programmi didattici con i dipartimenti competenti e per il perfezionamento dell'accordo. (Allegato 2)

7) Comunicazioni del Direttore;

Il Direttore informa di una proposta di collaborazione per attività per conto terzi con il Central Conservatory di Pechino, prevista dal 16 al 26 luglio. Il progetto comprende un evento istituzionale inaugurale, masterclass e due concorsi (Canto e altri strumenti) per circa cento studenti individuati dalla controparte Cinese. L'impegno logistico richiede l'utilizzo dell'intera sede e del Teatro Sociale di Como. Il Direttore riferisce di aver presentato un preventivo, attualmente in fase di conferma da parte della committenza dopo una revisione dei costi, che garantisce la quota del 20% al bilancio dell'Istituto come da regolamento interno e include gli oneri per personale, spazi e servizi tecnici. In merito alla richiesta di climatizzazione degli ambienti, il dibattito evidenzia l'impossibilità di interventi strutturali a causa dei vincoli della Soprintendenza e delle tempistiche ridotte; si valuta pertanto l'acquisto di condizionatori mobili a carico della committenza, pur rilevandone i limiti tecnici relativi a rumorosità e gestione della condensa.

8) Varie ed eventuali.

Non vengono proposti ulteriori argomenti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si scioglie alle ore 14:00

F.to il verbalizzante

F.to il Presidente

M.o Katia Comunetti

M.o Vittorio Zago

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lg. n. 39/1993*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lg. n. 39/1993*



**Accordo per il Programma di Cooperazione Educativa Sino-Italiana per la
realizzazione congiunta del corso accademico di primo livello in:**

Canto

Tra

Suzhou University of Science and Technology

e

Conservatorio Statale di Musica di Como “Giuseppe Verdi”

【le Parti contraenti】

Le Parti contraenti del presente Accordo sono:

Parte A: Suzhou University of Science and Technology in China, di seguito denominata
SUST

Natura giuridica: pubblica

Sede legale: N. 99, Xuefu Road, Distretto di Huqiu, Suzhou, Provincia del Jiangsu,
Repubblica Popolare Cinese

Rappresentante legale (nome e carica): Gu Juping, Rettore

Telefono: +86 512 69379002

E-mail: 3000@mail.usts.edu.cn

CAP: 215009

Parte B: Conservatorio statale di Musica di Como "Giuseppe Verdi", Italy, di seguito
denominata Como

Natura giuridica: pubblica

Sede legale: Via Luigi Cadorna, 4, 22100 Como CO, Italia

Rappresentante legale (nome e carica): Vittorio Zago, Direttore

Telefono: +39 031 279827

E-mail: direttore@conservatoriocomo.it

CAP: 22100

【Base giuridica】

In conformità alle leggi sull'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Italiana, le Parti A e B decidono di cooperare nell'organizzazione di un programma di istruzione superiore a cooperazione sino-straniera per l'attivazione del corso accademico di primo livello in Canto. Con il presente Accordo, le Parti disciplinano le relative questioni e si impegnano a osservarlo scrupolosamente nel rispetto dei principi di buona fede.

I. Informazioni di base

Articolo 1 【Finalità dell'istituzione e obiettivi formativi】

Ispirandosi alla filosofia educativa di “integrazione tra Oriente e Occidente e sintesi tra arte e tecnica”, il programma si fonda sulla profonda tradizione della didattica vocale e sulle ricche risorse artistiche del Conservatorio Statale di Musica di Como “Giuseppe Verdi”, introducendone modelli didattici avanzati, sistemi curriculari e standard professionali. Il progetto integra inoltre il pensiero digitale, una visione internazionale e un orientamento professionalizzante, al fine di costruire un meccanismo di formazione dei talenti basato sull'integrazione tra istruzione e industria e sulla cooperazione interculturale. Il programma si impegna a offrire agli studenti un ambiente di apprendimento caratterizzato da una profonda immersione multiculturale, a rafforzare il legame tra pratica artistica e settore professionale, e a migliorare in modo complessivo la competitività globale e il potenziale di sviluppo professionale degli studenti, promuovendo così l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'educazione vocale. Il percorso formativo del corso si fonda sul principio dell'equilibrio tra teoria e pratica e sull'integrazione tra dimensione artistica e tecnologica, concentrandosi sulle

aree interdisciplinari tra performance vocale, teoria musicale ed espressione artistica digitale. L'obiettivo è quello di formare professionisti della musica di tipo applicativo, dotati di solida preparazione artistica, spiccate competenze tecnico-pratiche, capacità di innovazione interculturale e competitività in ambito internazionale.

Articolo 2 【Requisiti per l'istituzione e limitazioni al “modello a catena”】

Le Parti A e B garantiscono di possedere tutti i requisiti di legittimità richiesti per la presentazione. Ciascuna parte deve essere in possesso delle qualifiche, delle autorizzazioni e delle certificazioni di qualità dell'istruzione relative al livello di formazione e alla specifica area disciplinare del programma, debitamente certificate e riconosciute secondo la normativa vigente del rispettivo Paese.

La Parte B dichiara e garantisce di non essere un'organizzazione religiosa, un'istituzione religiosa o un'istituzione di istruzione religiosa, né un'istituzione militare.

Articolo 3 【Informazioni di base del programma e ammissione degli studenti】

Il nome del progetto di cooperazione è: ciclo (triennale) in

- Musicologia (indirizzo per la formazione degli insegnanti) codice: 130202 per SUST
- Canto per Conservatorio di Como

Il progetto è organizzato congiuntamente dalla SUST e dal Conservatorio Statale di Musica di Como “Giuseppe Verdi, con insegnamento in lingua inglese.

Di seguito, il progetto sarà denominato “Progetto” .

Sede di svolgimento del programma: N. 99, Xuefu Road, Distretto di Huqiu, Suzhou, Provincia del Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese;

Livello e durata del programma: il presente Progetto è un programma universitario di primo ciclo a tempo pieno, con una durata normale degli studi di quattro (4) anni;

Articolo 4 【Durata della cooperazione】

A decorrere dalla data di ottenimento dell'approvazione da parte delle competenti autorità educative della Repubblica Popolare Cinese, la durata della cooperazione è fissata in **cinque (5) anni**, ~~con termine al 31 dicembre 2035~~. Nel periodo di validità del presente Accordo, il Progetto **prevede l'ammissione di cinque (5) coorti di studenti**, per gli anni dal 2026 al 2031. Previo accordo tra le Parti, la durata della cooperazione potrà essere prorogata in conformità a quanto previsto dall'Articolo 28 del presente Accordo.

II. Attività didattiche e formative

Articolo 5 【Modello di formazione】

Gli studenti completano i primi tre (3) anni accademici presso la Parte A, svolgendo le attività formative previste dal piano di studi. Al raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) in lingua italiana, il quarto (4) anno accademico viene svolto presso la Parte B soltanto se l' ammissione al Conservatorio di Como è superata. Si prevede un percorso di reciproco riconoscimento dei CFA/CFU:

- Primi tre anni: gli studenti frequentano la SUST.
- Ultimo anno: gli studenti devono sostenere l' ammissione al Conservatorio di Como.

Se l' ammissione è superata, lo studente frequenta il 4° anno a Como e, al termine del percorso, ottiene doppio titolo:

- Il titolo della SUST
- Il titolo del Triennio di Canto al Conservatorio di Como

Se invece l' ammissione a Como non viene superata, lo studente conclude il percorso a Suzhou e ottiene un unico titolo, quello della SUST.

Articolo 6 【Requisiti di ammissione】

Il presente Progetto è rivolto esclusivamente a cittadini della Repubblica Popolare Cinese. L' ammissione degli studenti di cittadinanza cinese (cittadini cinesi) deve essere inclusa nel piano nazionale di ammissione alle università e agli istituti di istruzione superiore ordinari, e gli studenti sono tenuti a partecipare all'Esame Nazionale Unificato di Ammissione all'Istruzione Superiore (Gaokao). Le procedure di ammissione devono essere svolte in conformità alle politiche nazionali unificate in materia di reclutamento degli studenti e nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti vigenti in materia di ammissione e selezione.

Articolo 7 【Iscrizione e status di studente】

Gli studenti ammessi ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo devono ottenere contestualmente la lettera di ammissione rilasciata dalla Parte A . La Parte A procede alla verifica dell'idoneità all'immatricolazione degli studenti di nuova ammissione al programma di cooperazione educativa in conformità al Regolamento per la gestione degli studenti delle istituzioni di istruzione superiore ordinarie; agli studenti che superano tale verifica vengono registrati lo status di studente presso la Parte A. Dopo l'immatricolazione, la Parte A effettua una verifica successiva entro tre (3) mesi dall'inizio degli studi; in caso di esito negativo della verifica, lo status di studente viene revocato.

Articolo 8 【Titoli di studio e diplomi accademici】

Qualora lo studente completi con successo il percorso di studi e acquisisca tutti i crediti previsti dal piano di formazione congiuntamente elaborato dalle Parti (di cui all'Allegato al presente Accordo), raggiungendo i requisiti necessari per il rilascio dei relativi titoli accademici, la Parte A conferirà allo studente il diploma di laurea nonché il titolo di laurea di primo ciclo (Bachelor) in Musicologia (indirizzo per la formazione degli insegnanti) della SUST; contestualmente, la Parte B conferirà allo studente il Diploma Accademico di Primo Livello in Canto rilasciato dal Conservatorio Statale di Musica di Como "Giuseppe Verdi".

I diplomi di laurea e i titoli accademici rilasciati dalle Parti A e B devono essere identici, per tipologia e valore giuridico, a quelli rilasciati nei rispettivi Paesi per lo stesso ambito disciplinare e per il medesimo livello di titolo, e devono essere riconosciuti nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Articolo 9 【Riconoscimento reciproco dei crediti】

Le Parti A e B riconoscono reciprocamente i crediti relativi ai corsi frequentati e conseguiti dagli studenti del presente Progetto presso l'altra Parte, previa supervisione dei docenti italiani, che almeno due volte all'anno per almeno tre settimane verificano l'insegnamento e gli esami delle materie interessate, e salvo il superamento dell'ammissione all'ultimo anno presso il Conservatorio di Como.

Articolo 10 【Attuazione della didattica】

(1) [Requisiti accademici] Le Parti elaborano congiuntamente il piano di formazione del Progetto (di cui all'Allegato al presente Accordo). Il livello di qualità dell'attività didattica attuata nell'ambito del presente Progetto non deve essere inferiore agli standard di

insegnamento e formazione e ai requisiti per il rilascio dei titoli accademici previsti per i corrispondenti ambiti disciplinari nei rispettivi Paesi della Parte A e della Parte B;

(2) [Piano degli studi] Le Parti svolgono le attività didattiche relative ai corsi di rispettiva competenza in conformità al “Piano di formazione” allegato al presente Accordo. I corsi introdotti dalla Parte B e i corsi fondamentali di area disciplinare devono rappresentare non meno di un terzo (1/3) del totale dei corsi e dei corsi fondamentali previsti dal programma di cooperazione educativa sino-italiana. Il numero dei corsi fondamentali di area disciplinare e il monte ore di insegnamento affidati ai docenti della Parte B devono rappresentare non meno di un terzo (1/3) del numero complessivo dei corsi e del totale delle ore di insegnamento del presente Progetto;

(Per “corsi fondamentali di area disciplinare” si intendono i corsi obbligatori che devono essere necessariamente frequentati nell’ambito del percorso formativo, che riflettono le conoscenze e le competenze fondamentali della disciplina e che costituiscono una condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo accademico secondo i requisiti vigenti nel Paese di appartenenza dell’ente organizzatore) .

Il presente Progetto prevede l’attivazione di corsi relativi a contenuti quali la Costituzione, il diritto, l’etica civica e la conoscenza delle condizioni nazionali, in conformità ai requisiti previsti in Cina per istituzioni educative dello stesso livello e della stessa tipologia.

(3) [Organizzazione del corpo docente] Le Parti, in conformità al “Piano di formazione” allegato al presente Accordo, provvedono a organizzare, per le rispettive attività didattiche di competenza, un corpo docente riconosciuto da entrambe le Parti. Le Parti A e B garantiscono che i docenti incaricati dell’insegnamento delle discipline professionali

nell'ambito del presente Progetto siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al livello di laurea magistrale, delle relative qualifiche professionali, nonché di un'esperienza di almeno due (2) anni nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento;

Il numero dei corsi fondamentali di area disciplinare e il monte ore di insegnamento svolti nel territorio della Repubblica Popolare Cinese dai docenti selezionati dalla Parte B devono rappresentare non meno di un terzo (1/3) del piano di studio del numero complessivo dei corsi e del totale delle ore di insegnamento in base al piano di studio per il presente progetto

(4) [Materiali didattici] Per i corsi assunti rispettivamente dalle Parti A e B ai sensi del “Piano di formazione” allegato al presente Accordo, la Parte responsabile dell'insegnamento fornisce le copie dei materiali didattici e gli altri materiali di supporto all'attività didattica; in alternativa, i materiali didattici possono essere determinati previo accordo tra le Parti. Le Parti garantiscono che i materiali didattici adottati siano rappresentativi e all'avanguardia nel rispettivo ambito disciplinare;

(5) [Lingua di insegnamento] Le lingue di insegnamento del presente Progetto sono la lingua cinese e la lingua italiana; i corsi erogati dalla Parte B sono impartiti in lingua italiana. La Parte B deve garantire che i docenti selezionati siano in possesso di adeguate competenze didattiche in lingua italiana. Entrambe le Parti hanno l'obbligo di predisporre adeguati strumenti e misure di supporto linguistico, al fine di assicurare l'efficacia dell'insegnamento impartito in lingua straniera.

(6) [Assicurazione della qualità e valutazione della didattica]

Le Parti A e B sono ciascuna responsabili dell'assicurazione della qualità dei corsi da esse rispettivamente erogati; i corsi offerti nell'ambito del presente Progetto sono soggetti alla

supervisione dei rispettivi sistemi nazionali di assicurazione della qualità nei Paesi di appartenenza delle Parti;

In quanto parte integrante delle attività educative della Parte A, la Parte A ha il diritto di procedere alla valutazione dei corsi e della qualità dell'istruzione forniti dalla Parte B;

Il presente Progetto, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti della Repubblica Popolare Cinese, è soggetto alla valutazione della qualità dei programmi di cooperazione sino-straniera in ambito educativo e alla supervisione degli altri meccanismi di assicurazione della qualità, effettuate dalle autorità di approvazione cinesi competenti o da organismi da esse incaricati.

(7) [Piano di ammissione] Il piano di ammissione del presente Progetto è elaborato congiuntamente dalle Parti A e B.

La Parte A è autonoma nell'ammissione degli studenti per i primi tre anni accademici, mentre la Parte B è autonoma nell'ammissione degli studenti per il quarto anno accademico, corrispondente al terzo anno del Triennio in Italia. Inoltre, la Parte B si impegna attivamente nella promozione del Progetto e nell' ampliamento della sua visibilità e del suo impatto.”

La pubblicazione del bando di ammissione e dei materiali pubblicitari del Progetto deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti della Repubblica Popolare Cinese e coerente con il contenuto dell'atto di approvazione del Progetto rilasciato dalle autorità competenti.

III. Organizzazione e gestione

Articolo 11 **【Composizione del Comitato di gestione congiunto】**

Progetto (di seguito denominato il “Comitato di Gestione”), quale organo di decisione e di gestione del Progetto.

I membri del Comitato di Gestione hanno una durata del mandato di cinque (5) anni per ciascun mandato; alla scadenza del mandato, è consentita la rieleggibilità consecutiva;

Il Comitato di Gestione è composto da nove (9) membri, di cui cinque (5) designati dalla Parte A e quattro (4) designati dalla Parte B.

Il Comitato di Gestione prevede la nomina di un (1) Presidente e un (1) Vicepresidente; il Presidente del Progetto è designato dalla Parte A, mentre il Vicepresidente del Progetto è designato dalla Parte B.

Le Parti A e B convengono che, all'interno del Comitato di Gestione, il responsabile dell'organizzazione di Partito della Parte A sia specificamente incaricato dello svolgimento delle attività di costruzione e gestione del lavoro di Partito del presente Progetto.

Articolo 12 **【Competenze del Comitato di gestione congiunto】**

Il Comitato di Gestione esercita le seguenti competenze:

- (1) elaborare e adottare i regolamenti e le norme di gestione del Progetto;
- (2) definire il piano di sviluppo del Progetto e approvare il piano di lavoro annuale;
- (3) approvare gli standard accademici relativi al Progetto, inclusi gli standard e le condizioni specifiche per il rilascio dei diplomi di laurea e dei titoli accademici;
- (4) si occupa della valutazione e della relazione annuale del Progetto e coordina le attività formative, mentre la gestione dei fondi e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (CdA).

- (5) monitorare il funzionamento del Progetto e la gestione della qualità dell'insegnamento;
- (6) nominare e revocare il Responsabile del Progetto;
- (7) procedere alla rielezione o alla sostituzione dei membri del Comitato di Gestione;
- (8) formulare raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a eventuali modifiche, proroghe o alla cessazione del Progetto;
- (10) esercitare ogni altra competenza riconosciuta e approvata congiuntamente dalle Parti.

Le deliberazioni di cui ai punti (1), (2), (7) e (9) del comma precedente sono valide solo se approvate da almeno i due terzi (2/3) dei membri complessivi del Comitato di Gestione.

Articolo 13 **【Modalità di funzionamento del Comitato di gestione congiunto】**

Le modalità di funzionamento del Comitato di Gestione sono le seguenti:

- (1) Il Comitato di Gestione si riunisce in seduta plenaria almeno una (1) volta all'anno; la riunione è convocata dal Presidente. In caso di impossibilità del Presidente a presiedere la riunione, la stessa è presieduta dal Vicepresidente;
- (2) Su proposta di almeno un terzo (1/3) dei membri complessivi, possono essere convocate riunioni straordinarie del Comitato di Gestione o riunioni in modalità telematica (videoconferenza o audioconferenza);
- (3) Ciascun membro del Comitato di Gestione dispone di un (1) voto. Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri complessivi e siano approvate dalla maggioranza dei membri presenti, fatti salvi i casi che, ai sensi dell'Articolo 12 del presente Accordo, richiedono l'approvazione di almeno i due terzi (2/3) dei membri complessivi;

(4) I membri del Comitato di Gestione possono conferire delega scritta a un rappresentante autorizzato per partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e per esprimere il voto;

(5) I verbali delle riunioni devono essere redatti in lingua cinese e in lingua italiana e archiviati da entrambe le Parti per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza del periodo di cooperazione del presente Accordo.

Articolo 14 **【Competenze del Responsabile del progetto】**

Il Responsabile del Progetto è incaricato di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione e di presiedere le attività di gestione ordinaria del Progetto. La durata del mandato del Responsabile del Progetto è di cinque (5) anni per ciascun mandato. Il Responsabile del Progetto esercita in particolare le seguenti competenze:

(1) predisporre il bilancio preventivo annuale, dare esecuzione al bilancio preventivo annuale approvato dal Comitato di Gestione e riferire al Comitato di Gestione sull'attuazione dello stesso;

(2) attuare il piano di sviluppo e il piano di lavoro annuale approvati dal Comitato di Gestione, nonché dare esecuzione ai regolamenti e alle norme vigenti;

(3) nominare e revocare il personale docente e amministrativo e attuare i relativi meccanismi di premialità e sanzione;

(4) organizzare le attività di insegnamento e formazione, nonché le attività di ricerca scientifica, garantendo la qualità dell'istruzione e dell'insegnamento;

(5) svolgere ogni altra attività di gestione ordinaria del Progetto.

IV. Diritti e obblighi delle Parti

Articolo 15 【Diritti e obblighi della Parte A】

Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo in materia di diritti e obblighi, i diritti e gli obblighi della Parte A includono altresì quanto segue:

(1) fornire la documentazione relativa ai requisiti e alle qualifiche necessarie per lo svolgimento legittimo dell'istruzione accademica del presente Progetto, nonché ogni altro materiale richiesto per la presentazione del Progetto, ed essere responsabile della presentazione della domanda di approvazione del Progetto presso le autorità amministrative competenti in materia di istruzione della Repubblica Popolare Cinese, informando tempestivamente la Parte B degli esiti dell'approvazione e dei relativi documenti autorizzativi;

(2) predisporre annualmente, in conformità alla legge, il bando di ammissione e, sulla base di consultazioni con la Parte B, determinare l'ambito, i criteri e le modalità di ammissione, svolgere le attività di promozione delle ammissioni, essere responsabile delle procedure di selezione e ammissione degli studenti e informare la Parte B per iscritto in merito ai risultati delle ammissioni del Progetto;

(3) dare attuazione al presente Accordo e svolgere le attività didattiche relative ai corsi di competenza della Parte A previsti dal piano di formazione del Progetto successivamente concordato con la Parte B (di cui all'Allegato al presente Accordo);

(4) fornire locali, strutture, attrezzature e infrastrutture didattiche adeguate alle esigenze di gestione del Progetto e allo svolgimento regolare delle attività didattiche, in conformità agli standard stabiliti dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese per le istituzioni di istruzione superiore;

(5) ai sensi della normativa cinese, il presente Progetto costituisce parte integrante delle attività educative di un'istituzione educativa della Repubblica Popolare Cinese ed è soggetto alla gestione della Parte A; la Parte A deve designare personale amministrativo idoneo e conforme ai requisiti previsti dalla legge cinese, incaricato della gestione ordinaria delle attività didattiche e della gestione degli studenti durante il periodo di svolgimento del Progetto presso la Parte A;

(6) designare, in conformità alla normativa cinese, personale qualificato quale membro del Comitato di Gestione del Progetto, fornire il necessario supporto operativo al funzionamento del Comitato di Gestione e rispettare le decisioni e le disposizioni del Comitato di Gestione relative all'attuazione del presente Accordo;

(7) avere il diritto di valutare l'efficacia dell'insegnamento e i corsi impartiti dai docenti della Parte A e della Parte B, nonché di formulare proposte di miglioramento;

~~(8) avere il diritto di procedere alla revisione dei materiali didattici utilizzati nei corsi introdotti dalla Parte B; solo previa approvazione da parte della Parte A tali materiali didattici possono essere utilizzati, e la Parte A ha altresì il diritto di proporre alla Parte B la sostituzione dei materiali didattici;~~

(9) assistere la Parte B nelle procedure relative al rilascio dei Certificati di Esperto Straniero e dei Permessi di Soggiorno per Stranieri per il personale docente e amministrativo del Progetto che si reca in Cina, nonché fornire adeguate condizioni di lavoro e di vita al personale straniero in Cina;

(10) rilasciare, agli studenti laureati che soddisfano le condizioni previste dall'Articolo 8 del presente Accordo, i corrispondenti diplomi di laurea e titoli accademici ivi indicati;

(11) istituire sistemi di gestione specifici, quali il “Regolamento per la gestione dello status degli studenti nei programmi di cooperazione educativa”, perfezionare la gestione interna e garantire la tutela dei diritti e degli interessi degli studenti;

(12) non trasferire a terzi, inclusi eventuali intermediari, i diritti e gli obblighi sostanziali in materia di istruzione e insegnamento previsti dal presente Accordo, al fine di evitare la violazione del divieto di trasferimento illecito del contenuto delle autorizzazioni amministrative ai sensi della Legge sulla Licenza Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese; eventuali servizi di intermediazione devono essere oggetto di contratti separati;

Articolo 16 【Diritti e obblighi della Parte B】

Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo in materia di diritti e obblighi, i diritti e gli obblighi della Parte B includono altresì quanto segue:

(1) ottenere dal Governo del proprio Paese e dalle altre autorità competenti tutti i documenti legali necessari per lo svolgimento del presente Progetto; fornire alla Parte A i documenti di registrazione legale nel Paese di appartenenza e le qualifiche necessarie per l'erogazione dell'istruzione accademica, nonché ogni altro materiale richiesto ai fini della presentazione del Progetto, al fine di cooperare con la Parte A nella presentazione della domanda di approvazione del Progetto presso le autorità educative competenti della Repubblica Popolare Cinese; la Parte B è responsabile di garantire la legittimità e l'autenticità dei suddetti documenti di registrazione, delle qualifiche e degli altri materiali forniti per la domanda del Progetto; qualora sussistano vizi di legittimità o di autenticità che causino ostacoli alla presentazione o all'operatività del Progetto, la Parte B ne assume le relative responsabilità legali;

~~(2) ottenere e mantenere tutte le necessarie autorizzazioni e approvazioni rilasciate dal Governo del proprio Paese e dalle altre autorità competenti per lo svolgimento della cooperazione nell'ambito del presente Progetto;~~

(3) dare esecuzione al presente Accordo e svolgere le attività didattiche relative ai corsi di competenza della Parte B previsti dal “Piano di formazione” successivamente concordato con la Parte A (di cui all’Allegato al presente Accordo), senza modificarli unilateralmente senza il previo consenso della Parte A;

(4) designare, in conformità alle leggi e ai regolamenti della Repubblica Popolare Cinese, personale qualificato quale membro del Comitato di Gestione del Progetto, fornire il necessario supporto operativo al funzionamento del Comitato di Gestione e rispettare le disposizioni e le responsabilità assegnate dal Comitato di Gestione in relazione all’attuazione del presente Accordo;

(5) ai sensi del “Piano di formazione” allegato al presente Accordo e in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10, comma (3), selezionare e designare docenti qualificati riconosciuti da entrambe le Parti; il personale docente e amministrativo inviato dalla Parte B nella Repubblica Popolare Cinese non deve violare le leggi e i regolamenti cinesi, né porre in essere atti che possano compromettere la sovranità e la sicurezza nazionale della Repubblica Popolare Cinese o l’interesse pubblico, né svolgere attività di educazione religiosa;

(6) i docenti della Parte B, durante lo svolgimento delle attività didattiche presso la Parte A, devono cooperare con la Parte A nella gestione degli esperti stranieri;

(7) fornire, in conformità al “Piano di formazione” del Progetto, i materiali didattici di riferimento (testi originali) e gli altri materiali didattici necessari per i corsi di competenza della

Parte B, nonché garantire l'accesso degli studenti e dei docenti del Progetto alle risorse bibliotecarie digitali, ai collegamenti di rete e alle altre risorse didattiche online della Parte B;

(8) procedere alla registrazione dello status di studente per gli studenti del Progetto in conformità a quanto previsto dall'Articolo 7 del presente Accordo e completare le necessarie procedure di archiviazione e registrazione ai sensi delle leggi e dei regolamenti del proprio Paese; fornire la documentazione necessaria e ogni altra agevolazione per l'ottenimento dei visti e delle procedure di immatricolazione per gli studenti che si recano presso la Parte B per lo studio, assistere nella stipula delle necessarie coperture assicurative; fornire agli studenti le condizioni essenziali di studio e di vita, nonché l'orientamento all'ingresso e la guida ai corsi; rilasciare i corrispondenti titoli accademici agli studenti laureati che soddisfano le condizioni previste dall'Articolo 8 del presente Accordo;

(9) cooperare con la Parte A nello svolgimento delle attività di promozione delle ammissioni del Progetto e nella realizzazione delle procedure di selezione e ammissione degli studenti;

(10) organizzare attività di insegnamento e di formazione curriculare per i docenti in visita delle discipline afferenti al Progetto della Parte A; le spese derivanti da tali attività sono determinate previo accordo tra le Parti;

(11) non trasferire a terzi, inclusi eventuali intermediari, i diritti e gli obblighi sostanziali in materia di istruzione e insegnamento previsti dal presente Accordo, al fine di evitare la violazione del divieto di trasferimento illecito del contenuto delle autorizzazioni amministrative ai sensi della Legge sulla Licenza Amministrativa della Repubblica Popolare Cinese;

(12) garantire che gli studenti del Progetto di cooperazione educativa che si recano presso la Parte B per lo studio beneficino dello stesso trattamento riservato agli studenti nazionali della Parte B.

V. Diritti delle Parti interessate

Articolo 17 【Diritti dei docenti】

Eccetto i docenti in servizio delle parti A e B, i docenti e il personale amministrativo appositamente assunti per questo progetto saranno assunti da ciascuna parte secondo le leggi e normative del rispettivo paese, con la stipula di contratti di lavoro. Ciascuna parte è responsabile nei confronti dei propri dipendenti ai sensi della legislazione sul lavoro.

Nel caso di docenti o personale amministrativo che violano la legge o che non sono in grado di svolgere il proprio lavoro, le parti dovranno negoziare un eventuale cambiamento, garantendo sempre la qualità educativa del progetto.

Articolo 18 【Diritti degli studenti】

(1) Gli studenti regolarmente registrati in questo progetto, al completamento degli studi con risultati soddisfacenti, devono ricevere, in conformità con l'articolo 8 di questo accordo, il relativo diploma e certificato di laurea.

(2) Per gli studenti che non riescono a completare con successo i requisiti di studio di questo progetto, devono essere adottate disposizioni adeguate in base alle normative interne di gestione degli studenti della parte A, garantendo comunque i diritti degli studenti e l'equità educativa.

(3) In caso di risoluzione anticipata del contratto, entrambe le parti devono fornire tutto

l'assistenza ragionevole per garantire l'adempimento degli obblighi educativi e didattici nei confronti degli studenti già registrati, assicurando che gli studenti completino il percorso di studi come previsto e ottengano il relativo diploma e certificato di laurea.

VI. Disposizioni finanziarie

Articolo 19 【Senza scopo di lucro】

Il progetto non ha scopo di lucro, e gli eventuali surplus saranno utilizzati per le attività educative e didattiche del progetto e per migliorare le condizioni di gestione del progetto stesso. Entrambe le parti riceveranno un rimborso dei costi dalle entrate derivanti dalla gestione del progetto.

Articolo 20 【Tasse di iscrizione e frequenza】

Le tasse scolastiche degli studenti del progetto sono calcolate sulla base dei costi educativi e saranno riscosse dalla Parte A in RMB. L'importo sarà eseguito dopo l'approvazione da parte delle autorità educative provinciali e degli enti preposti alla regolazione dei prezzi;

Nel quarto anno, quando gli studenti si recano presso la Parte B per studiare, pagheranno la retta totale relativa ai 3 anni direttamente alla Parte B.

Articolo 21 【Compensi del personale amministrativo e docente】

La Parte A pagherà alla Parte B in base al calcolo dei costi. La Parte A, secondo le normative della propria scuola, corrisponderà i compensi al personale gestionale e docente inviato in Cina dalla Parte B;

La Parte A, secondo gli standard concordati, pagherà alla Parte B i costi relativi ai diritti di proprietà intellettuale per i corsi introdotti e le spese di gestione relative alla scuola della Parte B.

Articolo 22 【Spese di viaggio e altre spese】

La Parte A è responsabile di coordinare l'organizzazione di vitto e alloggio per i docenti e il personale amministrativo inviati dalla Parte B in Cina. La Parte A è responsabile delle spese relative al vitto, alloggio e trasporto per i docenti e personale amministrativo inviati in Cina dalla Parte B.

Articolo 23 【Bilancio preventivo e consuntivo】

Il responsabile del progetto riferirà al comitato di gestione sul bilancio annuale e sul conto consuntivo del progetto. Il comitato di gestione avrà il diritto di supervisionare la situazione finanziaria del progetto. Le altre spese generate dal progetto possono essere risolte mediante consultazione tra le due parti attraverso il comitato di gestione.

Articolo 24 【Gestione finanziaria e patrimoniale】

La Parte A gestirà finanziariamente il progetto in conformità con la legge, istituendo un conto dedicato al progetto all'interno dei conti finanziari della scuola, dove verranno gestite in modo centralizzato tutte le operazioni di entrate e uscite;

La Parte A gestirà gli asset del progetto secondo le normative cinesi e i regolamenti interni della scuola;

La Parte B ha il diritto di conoscere lo stato finanziario del progetto e di esercitare la supervisione.

Articolo 25 【Liquidazione】

Le spese generate dal progetto in Cina saranno regolate in RMB.

VII. Modifica, revisione e risoluzione

Articolo 26 【Modifica dell'Accordo】

Durante la validità del presente accordo, qualora una delle parti subisca modifiche nel proprio rappresentante legale, nel nome dell'ente, nella riorganizzazione, fusione o altre variazioni, dovrà notificare tempestivamente per iscritto l'altra parte.

Le modifiche nell'organizzazione di entrambe le parti non influenzeranno la validità di questo accordo, e il nuovo ente o il nuovo responsabile dovrà continuare a eseguire il presente accordo.

Articolo 27 【Integrazione e revisione dell'Accordo】

Durante la validità del presente accordo, per quanto non previsto nello stesso, le parti possono stipulare un accordo integrativo scritto, che entrerà in vigore dopo la firma e il timbro da entrambe le parti;

Nel caso in cui il contenuto dell'accordo subisca modifiche, queste dovranno essere concordate e approvate da entrambe le parti. L'accordo verrà modificato tramite la stipula di un accordo integrativo scritto, che entrerà in vigore dopo la firma e il timbro da entrambe le parti;

Il presente accordo e gli accordi integrativi costituiscono una parte indivisibile del contratto. In caso di modifiche al contenuto originale dell'accordo, prevarrà l'accordo integrativo.

Qualsiasi supplemento o modifica al presente accordo dovrà essere effettuata nel rispetto degli interessi delle parti (Parte A e Parte B) e degli altri soggetti coinvolti, come docenti,

studenti e altre parti interessate, e dovrà conformarsi alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi delle parti.

Articolo 28 **【Rinnovo dell'Accordo】**

Entro un anno dalla scadenza del presente accordo, le parti dovranno negoziare in merito alla questione del rinnovo. Qualora si renda necessario un rinnovo, dovrà essere firmato un accordo integrativo scritto, e le parti dovranno, in conformità con le leggi dei rispettivi Paesi, presentare tempestivamente una richiesta alle rispettive autorità competenti per l'estensione della validità del progetto.

Articolo 29 **【Forza maggiore】**

Per "forza maggiore" si intende, ma non si limita a, situazioni impreviste, inevitabili e insormontabili, quali disastri naturali come incendi, alluvioni, terremoti, e eventi sociali come guerre, tumulti, scioperi.

Qualora una delle parti non sia in grado di adempiere a tutte o a parte delle obbligazioni previste dal presente accordo a causa di un evento di forza maggiore, e l'obiettivo del contratto non possa essere raggiunto, tale parte sarà esonerata dalle relative obbligazioni previste nel contratto. Tuttavia, qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento da parte di una delle parti e successivamente si verifichi un evento di forza maggiore, la parte che ha ritardato non sarà esonerata dalla responsabilità per inadempimento.

La parte che subisce un evento di forza maggiore dovrà informare immediatamente l'altra parte per iscritto e adottare misure efficaci per evitare ulteriori danni e limitare l'espansione dei danni esistenti. Se la parte che subisce la forza maggiore non fornisce tempestivamente la notifica e causa danni all'altra parte, dovrà comunque rispondere dei danni causati.

Nel caso in cui una parte sia colpita dalla forza maggiore, l'altra parte, non soggetta a tale evento, può richiedere l'adempimento in ritardo o la risoluzione del contratto, esonerando così l'altra parte dalle relative obbligazioni.

Articolo 30 **【Cessazione e risoluzione dell'Accordo】**

Il presente accordo terminerà al termine del periodo di cooperazione tra le parti, qualora le stesse non rinnovino l'accordo.

Durante la validità del contratto, se si verificano le seguenti circostanze, il presente accordo può essere risolto prima della sua scadenza e l'accordo si considererà terminato:

(1) Se il progetto non ottiene l'approvazione delle autorità competenti per l'educazione, entrambe le parti avranno il diritto di terminare l'accordo mediante una notifica scritta entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione;

(2) Se una parte viola gli obblighi previsti dal presente accordo e non adempie alla richiesta di rimedio della parte lesa entro 60 giorni, l'altra parte potrà notificare per iscritto la risoluzione anticipata dell'accordo;

(3) Qualora una parte non sia in grado di adempiere o ritardi l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali a causa di forza maggiore, essa dovrà fare del suo meglio per eliminare o evitare gli effetti di tale situazione e notificare immediatamente l'altra parte in caso di forza maggiore o ritardo nell'adempimento. L'obbligo di adempiere sarà esonerato nella misura in cui sia influenzato. Se l'evento di forza maggiore persiste per oltre 90 giorni dalla notifica, e l'accordo non può essere più adempiuto, le parti possono concordare di risolvere l'accordo;

(4) Se, a causa di cambiamenti nelle leggi, regolamenti o politiche applicabili, l'accordo non può più essere eseguito, l'accordo potrà essere risolto previo consenso di entrambe le parti;

(5) Se entrambe le parti concordano per iscritto di risolvere l'accordo.

Articolo 31 【Comunicazioni e obblighi successivi alla cessazione dell'Accordo】

Se l'accordo viene risolto anticipatamente a causa delle circostanze previste nell'articolo 30 del presente accordo, le parti devono notificare tempestivamente all'altra parte la risoluzione dell'accordo non appena si verificano le situazioni previste dall'articolo 30 (notifica immediata in caso di forza maggiore, violazione o ritardo nell'adempimento; in altri casi, la notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comparsa delle circostanze e comunque almeno 60 giorni prima della risoluzione del contratto), e adottare le misure necessarie per garantire che gli studenti regolarmente registrati completino i loro studi e ottengano i relativi titoli di studio e certificati di laurea. Le parti devono fare il possibile per ridurre al minimo le perdite per gli studenti e garantire che i diritti degli studenti, come stabilito nell'articolo 18 del presente accordo, siano tutelati;

Dopo la risoluzione dell'accordo, entrambe le parti devono attenersi al principio di buona fede e adempiere agli obblighi necessari di notifica, assistenza, riservatezza e liquidazione finanziaria.

Questa clausola rimarrà valida anche dopo la risoluzione dell'accordo.

VIII. Proprietà intellettuale e obblighi informativi

Articolo 32 【Proprietà intellettuale unilaterale】

Durante la stipula e l'esecuzione del presente accordo, tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali e alle informazioni forniti dalla Parte A e dalla Parte B (inclusi, ma non limitati a, programmi didattici, pubblicazioni, descrizioni dei corsi, materiale didattico, domande d'esame, metodi didattici, ecc.) rimarranno di proprietà della Parte A e della Parte B rispettivamente, e saranno utilizzati esclusivamente per le attività relative a questo accordo. Nessuna delle parti potrà utilizzare la proprietà intellettuale dell'altra parte per scopi diversi da quelli previsti dal presente accordo, senza il consenso dell'altra parte.

Articolo 33 【Proprietà intellettuale del progetto】

Durante l'attuazione del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione didattica e di ricerca congiunta tra le parti saranno determinati attraverso un accordo negoziato tra le stesse.

Articolo 34 【Marchi, segni distintivi e denominazione dell'istituzione】

Le parti, Parte A e Parte B, autorizzano reciprocamente a utilizzare i propri marchi, loghi e nomi istituzionali nei contesti necessari durante la presentazione del progetto, la promozione delle iscrizioni e l'operazione del progetto. La parte autorizzata ad utilizzare il marchio, il logo e il nome istituzionale dell'altra parte deve rispettare rigorosamente i requisiti e le condizioni stabilite nella licenza. Nessuna delle parti può utilizzare il marchio e il nome istituzionale dell'altra parte in contesti non legati alle attività previste dal presente accordo senza il consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 35 【Utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale successivamente alla cessazione del progetto】

Dopo la risoluzione del presente accordo, nessuna delle parti potrà più utilizzare il marchio, il logo o i diritti di proprietà intellettuale dell'altra parte, che erano stati concessi esclusivamente per le attività previste dal presente accordo.

Articolo 36 【Protezione dei dati personali e trasferimento transfrontaliero dei dati】

Durante la stipula e l'esecuzione del presente accordo, la protezione dei diritti relativi alle informazioni personali delle persone coinvolte e il trasferimento transfrontaliero dei dati sono regolati dalla "Legge sulla protezione delle informazioni personali della Repubblica Popolare Cinese" (Legge n. 9 del 2021), dalla "Legge sulla sicurezza dei dati della Repubblica Popolare Cinese" e da altre leggi, regolamenti e disposizioni pertinenti della Repubblica Popolare Cinese come anche quelli della Repubblica Italiana in materia di protezione dei dati personali e privacy;;

Per adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo, la raccolta di informazioni personali di docenti, studenti, personale amministrativo e altre parti interessate dovrà seguire i principi di legalità, giustizia e necessità. vEntrambe le parti devono adottare tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza delle informazioni personali raccolte e trattate, proteggendole da accessi, usi, modifiche o divulgazioni non autorizzate che potrebbero causare danni.

Articolo 37 【Obblighi di riservatezza】

Salvo che per le informazioni fornite alla propria istituzione, consulenti professionali o autorità governative per scopi relativi a questo accordo, nessuna delle parti potrà, senza il consenso scritto dell'altra parte, divulgare tali informazioni riservate a terzi in alcun modo.

IX. Responsabilità per inadempimento

Articolo 38 【Inadempimento e responsabilità per inadempimento】

Durante l'esecuzione del presente accordo, qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti dall'accordo o non li adempia conformemente a quanto concordato, si considererà inadempiente.

La parte inadempiente sarà responsabile per la violazione del contratto e dovrà risarcire i danni causati all'altra parte a seguito di tale inadempimento.

Articolo 39 【Diritti della Parte non inadempiente】

In caso di inadempimento da parte di una delle parti, l'altra parte ha il diritto di notificare per iscritto alla parte inadempiente, indicando la natura, l'estensione e i danni derivanti dalla violazione, e richiedere che cessi il comportamento di inadempimento. Inoltre, la parte non inadempiente ha il diritto di sospendere gli obblighi corrispondenti che non possono essere adempiuti a causa della violazione e di richiedere che l'altra parte continui ad adempiere agli obblighi, adotti misure correttive o risarcisca i danni.

Articolo 40 【Responsabilità nei confronti di terzi】

Qualora, a causa del comportamento di inadempimento o scorretto di una delle parti, sorgano controversie con terzi che comportano l'obbligo di risarcimento in solido per la parte non responsabile, la parte non responsabile avrà il diritto di richiedere alla parte che ha commesso l'inadempimento o l'atto scorretto il risarcimento dei danni corrispondenti.

X. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Articolo 41 【Legge applicabile】

La firma, l'esecuzione, l'interpretazione e la risoluzione delle controversie relative al presente accordo saranno regolati dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Italiana, comprese le leggi sostanziali e le norme sui conflitti di leggi. Per quanto riguarda le questioni di giurisdizione esclusiva relative ai titoli accademici o altre questioni di legge straniera nel paese della Parte B, si applicherà la legge del paese della Parte B.

Articolo 42 【Modalità di risoluzione delle controversie】

Durante l'esecuzione dell'accordo, qualora sorgano divergenze di opinioni o controversie tra le parti, queste dovranno essere sottoposte al comitato di gestione per essere risolte tramite una negoziazione di buona fede. Il termine per la risoluzione della controversia tramite negoziazione è di 60 giorni.

Se al termine del periodo di negoziazione non si raggiunge un accordo, ciascuna delle parti avrà il diritto di sottoporre la controversia all'arbitrato della Commissione di Arbitrato per l'Economia e il Commercio Internazionale della Cina, situata a Suzhou, Cina o dalla Camera Arbitrale (CAM) con sede a Milano.

XI. Disposizioni finali

Articolo 43 【Comunicazioni e notifiche】

Le notifiche relative al presente accordo devono essere redatte per iscritto e inviate all'indirizzo designato da entrambe le parti, al contatto designato:

Contatto della parte A: Nome e Cognome Qian Jia、Indirizzo N. 99, Xuefu Road,
Distretto di Huqiu, Suzhou, Provincia del Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese、CAP
215009、Telefono +86 13861322805、E-mail qianjia@mail.usts.edu.cn;

Contatto della parte B: Nome e Cognome Vittorio Zago, Indirizzo Via Luigi Cadorna,
4, 22100 Como CO, Italia, CAP 22100, Telefono +39 031 279827, E-mail _
direttore@conservatoriocomo.it;

Le notifiche devono essere consegnate tramite una delle seguenti modalità: consegna diretta, posta raccomandata con affrancatura prepagata, corriere espresso, fax o email, o una combinazione di queste modalità. Tutte le notifiche ufficiali devono essere redatte in bilingue, in cinese e in italiano;

Le notifiche consegnate direttamente sono considerate ricevute quando vengono firmate dal destinatario designato;

Le notifiche inviate tramite posta raccomandata o corriere espresso sono considerate ricevute quando vengono consegnate al destinatario.

Le notifiche inviate via email sono considerate ricevute quando arrivano all'indirizzo email designato dalla parte destinataria.

Le notifiche inviate via fax sono considerate ricevute quando il contenuto del fax arriva in modo chiaro al destinatario.

Articolo 44 **【Lingua del testo】**

Il presente accordo è redatto in due lingue, cinese e italiano, e il testo in italiano deve corrispondere al contenuto del testo in cinese. In caso di controversie sul contenuto dell'accordo, prevarrà il testo in cinese.

Articolo 45 **【Numero di copie dell'Accordo】**

Il presente accordo è redatto in sei copie, una in cinese e una in italiano. La Parte A e la Parte B terranno ciascuna due copie, mentre le altre due copie saranno inviate per la presentazione e la registrazione presso le autorità competenti cinesi.

Articolo 46 【Allegati dell'Accordo】

Il "Piano di formazione per il corso di Canto" è allegato al presente accordo e ha lo stesso valore legale del contratto.

Articolo 47 【Entrata in vigore dell'Accordo】

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte delle autorità educative cinesi, dopo essere stato firmato dai rappresentanti legali di entrambe le parti e timbrato dalle stesse.

Allegato all'accordo: "Piano di formazione per il corso di Canto"

【Firma e timbro】

Parte A: Suzhou University of
Science and Technology, Cina

Parte B: Conservatorio statale di musica di Como
"Giuseppe Verdi", Italia

Rappresentante legale (firma) :

Rappresentante legale

(firma) :

Timbro ufficiale:

Timbro ufficiale:

Data:

Data:

Accordo di percorso verticale di formazione per studenti (3+1) per titolo condiviso
tra
Suzhou University of Science and Technology in Cina
e
il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia

Parte A: Suzhou University of Science and Technology in Cina

Parte B: Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia

In base all'Accordo Quadro di Amicizia e Cooperazione firmato tra Suzhou University of Science and Technology in Cina e il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como in Italia, si intende cooperare per la realizzazione di un programma di articolazione di percorso verticale di formazione per studenti "3+1" per titolo condiviso di primo livello e pertanto si firma il presente accordo. I dettagli dell'accordo sono i seguenti:

1. Percorsi formativi su cui Collaborare

Suzhou University of Science and Technology e Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como individuano i seguenti corsi di primo livello su cui applicare il modello “3+1”:

- la Suzhou University of Science and Technology coopera per il corso di “Musicologia (indirizzo per la formazione degli insegnanti), codice 130202;
- il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como coopera per il corso accademico di primo livello in “Canto”, codice “DCPL06 – CANTO”.

2. Modalità di cooperazione

Nella modalità “3+1”, gli studenti che vogliono aderire al progetto studieranno la lingua italiana e le discipline dei primi tre anni presso Suzhou University of Science and Technology (sei semestri). Durante questi tre anni, oltre ai docenti della Suzhou University of Science and Technology, gli studenti saranno seguiti ogni anno da due periodi da 3 sino eventualmente a 5 settimane di insegnamento da parte di:

- a) docenti del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como;
- b) oppure, in alternativa alla lettera a), docenti scelti dalla “Comitato di gestione e di coordinamento didattico congiunto” previsto dall’art. 3 di questo accordo;

Al termine dei tre anni gli studenti meritevoli effettueranno esame di ammissione presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como per accedere all’ultimo anno del “Corso accademico di primo livello in CANTO” accreditato al Conservatorio di Como e corrispondente ai tre anni frequentati alla Suzhou University of Science and Technology.

Se lo studente verrà ammesso al Conservatorio di Como, verranno riconosciuti i CFA (Crediti Formativi Accademici) ottenuti nei tre anni in Cina, con eventuale attribuzione di debiti, e concluderanno il percorso a Como.

Al termine del percorso formativo il Conservatorio di Como rilascerà il titolo di *Diploma accademico di primo livello in CANTO* accreditato in Italia e congiuntamente la Suzhou University of Science and Technology rilascerà il titolo per il corso in *Musicologia (indirizzo per la formazione degli insegnanti)* accreditato in Cina.

Qualora invece, a seguito dell'esame di ammissione al Conservatorio di Como, lo studente non venisse ammesso, potrà concludere il percorso dell'ultimo anno di corso presso la Suzhou University of Science and Technology ottenendo il solo titolo accreditato in Cina (percorso di 4 anni cinese).

3. Comitato di gestione e di coordinamento didattico congiunto

Al fine di verificare il buon funzionamento di tutte le fasi del percorso verticale di studi che permette il conseguimento dei titoli in riferimento ai corsi previsti dall'art. 1 è prevista la costituzione di una "Comitato di gestione e di coordinamento didattico congiunto" così composto:

- per il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como da:
 - Direttore o suo delegato;
 - **Coordinatore didattico del Conservatorio di Como o suo delegato;**
 - **Coordinatore del Dipartimento, o suo delegato, cui i corsi afferiscono** per quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della presente Convenzione;
- per la Suzhou University of Science and Technology
 - *Li Yong, Vice Rettore*
 - *Huang Zuping, Direttore della Facoltà di Musica*
 - *Qian Jia, Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali*

4. Requisiti di selezione e di ammissione

Gli studenti del progetto, dopo i primi tre anni frequentati presso la Suzhou University of Science and Technology, prima di effettuare l'esame di ammissione presso il Conservatorio di Como devono conseguire il livello B2 della lingua italiana. La media dei GPA dei corsi obbligatori previsti dal piano didattico della Suzhou University of Science and Technology dovrà essere pari o maggiore di 3.0.

Gli studenti del progetto, superato l'esame di ammissione, potranno immatricolarsi al corso accademico di primo livello solo se avranno conseguito un livello B2 della lingua italiana diversamente potranno essere applicati oneri aggiuntivi per la frequenza di debito della lingua italiana.

5. Tassa d'iscrizione e altre spese

Le tasse di immatricolazione e di iscrizione al corso accademico di primo livello presso il Conservatorio di Como saranno calcolate in conformità con i criteri stabiliti dal Conservatorio, tenendo conto delle modalità di pagamento e gestione finanziaria previste nel progetto di Suzhou (come descritto negli Articoli 20-25 del relativo accordo di Suzhou). L'importo totale potrà variare in base al tasso di cambio RMB-Euro in tempo reale.

Eventuali spese relative al personale docente e amministrativo, ai viaggi, alloggio e gestione del progetto saranno regolate secondo le disposizioni finanziarie e di liquidazione previste negli stessi articoli del progetto di Suzhou.

6. Diritti e obblighi di entrambe le parti

A. Diritti e obblighi della Suzhou University of Science and Technology

La Suzhou University of Science and Technology ha la facoltà di raccogliere la documentazione del percorso di studi svolto presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como al fine di verificare le discipline inserite nel piano di studi. E allo stesso modo il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como ha la facoltà di raccogliere la documentazione del percorso di studi svolto presso la Suzhou University of Science and Technology durante la frequenza dei primi tre anni di studi in Cina.

Qualora lo studente venisse ammesso all’ultimo anno di frequenza presso il Conservatorio di Como, la Suzhou University of Science and Technology ha la facoltà di proporre un proprio relatore o correlatore per la prova finale (tesi) dello studente, in accordo con il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como.

B. Diritti e obblighi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como

Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como ha l'obbligo di fornire agli studenti del progetto tutti i documenti della sua immatricolazione utili all'ottenimento del visto di studio.

2. Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como sarà autonomo nel valutare l'andamento didattico degli studenti durante il loro percorso di studio in Italia, pur fornendo su richiesta in ogni momento qualsiasi informazione e documentazione, inerente il percorso di studi degli studenti stessi, alla Suzhou University of Science and Technology.

7. Le parti riconoscono e concordano che

1. Le tasse universitarie in Cina e le tasse presso il Conservatorio in Italia spettano allo studente.

2. Inoltre, altre spese, quali la tassa d'immatricolazione al corso accademico di primo livello presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, il viaggio, l'alloggio, l'assicurazione sanitaria, i libri di testo, i costi per la richiesta del passaporto, del visto, l'assistenza in Italia e le spese di soggiorno spettano allo studente.

3. Le parti riconoscono e concordano che queste disposizioni non impediscono agli studenti di richiedere borse di studio alla Suzhou University of Science and Technology o al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, ma non ne garantiscono l'ottenimento.

4. Gli studenti del progetto sono tenuti a stipulare in anticipo un'assicurazione sanitaria per l'estero in conformità ai requisiti stabiliti dal governo italiano, (che copra la durata del loro soggiorno in Italia), al fine di richiedere con successo un visto di studio.

5. Il Conservatorio di Como non si occupa delle pratiche relative alla richiesta del visto di studio per gli studenti del progetto e della loro assistenza in Italia tra cui la richiesta del permesso di soggiorno, e del codice fiscale, la ricerca di alloggi adeguati. Tuttavia, qualora disponesse di alcune informazioni a riguardo, potrà fornire agli studenti eventuali suggerimenti per la permanenza in Italia.

8. Altre questioni

Il presente accordo di progetto (contenente testi in cinese e italiano) sarà firmato in due copie, una per ciascuna parte, e i due testi avranno lo stesso effetto legale. L'accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido **per 5 anni**. In assenza di obiezioni, dopo la data di scadenza l'accordo sarà automaticamente rinnovato per **altri 5 anni**.

È facoltà delle parti, anche unilateralmente, recedere dal presente accordo dandone preavviso con almeno sei mesi prima e garantendo tuttavia quanto contenuto nell'accordo a completamento dell'anno accademico durante il quale la notifica di recessione è stata inviata.

Qualsiasi altra questione non contemplata nel presente accordo sarà discussa dalle parti



Music Center Academy

Via Brianza 25 20821 Meda - MB

C.F. CNTCST75S60F205Z

P.IVA 11297270966

Tel: 03621798861 Cell: 3929071664

Cell: 3493945130

info.musiccenteracademy@gmail.com

PEC: musi-center-academy@pec.it

03621798861 3929071664 3493945130

Accordo di Convenzione

Tra

Music Center Academy con sede legale in Viale Brianza 25 Meda, CF CNTCST75S60F205Z P.IVA 11297270966 denominato (ove non diversamente precisato) "MCA", rappresentante legale Cristina Contini nata a Milano il 20/11/1975

e

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi", con sede in Como, Via Cadorna n. 4, C.F. 95050750132, d'ora in poi denominato (ove non diversamente precisato) "Conservatorio", qui rappresentato dal Direttore pro tempore M° Vittorio Zago, nato a Vigevano, il 31/01/1967

Viste

La delibera favorevole del Music Center Academy e la **Delibera n.** del Consiglio accademico del Conservatorio

Si conviene e si stipula quanto segue

L'Accademia/Scuola si impegna:

- a indirizzare i propri allievi che intendono proseguire gli studi musicali a partecipare alle ammissioni finalizzate all'accesso ai corsi proposti dal Conservatorio;
- a promuovere attività formative del Conservatorio, per la realizzazione di stage/masterclass o altre iniziative didattiche coerenti con gli sviluppi didattici previsti con il presente accordo, presso la Scuola, secondo modalità e accordi da definire in sede esecutiva;
- a promuovere, oltre che pubblicizzare, le attività produttive oltre che formative del Conservatorio, anche in prospettiva di una condivisione di esperienze musicali tra cui gli allievi delle due istituzioni, secondo modalità e accordi da definire in sede esecutiva;
- a vigilare, attraverso i propri organi di rappresentanza e amministrazione circa l'applicazione precisa e puntuale del presente accordo;

- a favorire il processo formativo e di aggiornamento del proprio corpo docente, per la miglior comprensione dei programmi relativi alla formazione di fascia pre - accademica del Conservatorio, strutturando all'interno della propria offerta formativa quanto ritenuto coerente per una funzionale condivisione dei programmi d'esame;
- ad apporre - previo accordo preventivo tra le parti interessate - il logo del Conservatorio, per i corsi attivati dal Conservatorio stesso, non affiancabile a quello di altre istituzioni AFAM, nel corso di attività educative e promozionali aventi come oggetto gli sviluppi progettuali mutuati dal presente accordo d'intesa

Il Conservatorio da parte sua si impegna, viste le norme di riferimento:

- Legge n.508/1999
- Statuto del Conservatorio, artt. 1 c.2, 7, 2 c.3, 3 c.3
- Regolamento didattico del Conservatorio, artt. 40 c.1, 41 c.1, 42

In virtù della **delibera del Consiglio Accademico del (...)**

- a cooperare con l'Accademia/scuola al fine di favorire l'accrescimento della qualità del servizio didattico, artistico e progettuale nel Territorio, garantendo la collaborazione tra i professori delle rispettive strutture didattiche;
- a coordinare la comunicazione fra le parti perché, al di là dei canali di pubblica divulgazione, si stabilisca con l'Accademia/Scuola un rapporto di aggiornamento permanente sugli aspetti progettuali dei contenuti formativi oggetto del presente accordo;
- a prevedere, per gli allievi dell'Accademia/Scuola l'applicazione di una tariffa agevolata sui contributi di iscrizione agli esami di Certificazione, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio;
- ad approvare l'utilizzo della dicitura *in convenzione con il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como* - previo accordo preventivo tra le parti interessate - in via esclusiva non affiancabile a quello di altre istituzioni AFAM, nel corso di attività divulgative promozionali aventi come oggetto gli sviluppi progettuali mutuati dal presente accordo d'intesa.

Le parti convengono

- di istituire un tavolo tecnico scientifico congiunto di vigilanza e monitoraggio del buon funzionamento della disciplina progettuale oggetto del presente accordo, con l'impegno di fissare i componenti che ne prenderanno parte;
- che, in fase di prima applicazione, il tavolo congiunto sarà composto dai responsabili firmatari del presente accordo (o da figure da esse delegate) presieduta dal Direttore del Conservatorio e composta da un docente di riferimento dell'Accademia/Scuola e uno del Conservatorio, individuati dagli organi competenti delle rispettive istituzioni;
- che il seguente accordo di convenzione è tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una o entrambi le istituzioni, da comunicarsi tre mesi prima

dell'inizio delle attività didattiche (la cui data, ove non coincidente con le programmazioni delle istituzioni, sarà oggetto di definizione nel corso della prima riunione del tavolo tecnico – scientifico suddetto);

- che il seguente accordo di convenzione viene stipulato senza oneri per le istituzioni qui rappresentate e che ogni onere derivante da specifiche attività e/o progetti riconducibili al presente accordo verranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti delle rispettive istituzioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Como, (...)

Per Conservatorio di Musica di Como
Il Direttore
M° Vittorio Zago

Per Music Center Academy
La direttrice
Cristina Contini